



## POLITECNICO DI BARI

**D.R. n. 320**

### **IL RETTORE**

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare il Titolo I, articolo 2, comma 4;
- VISTO** lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 801 del 28 ottobre 1996, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 04 novembre 1996, e successivamente modificato con i DD. RR. nn. 65 del 24 marzo 1998, 134 del 29 marzo 2000, 625 del 29 novembre 2002 e 160 del 7 maggio 2010;
- TENUTO CONTO** della Carta Europea dei Ricercatori e del “Codice di condotta per la loro assunzione”, allegati alla Raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE dell'11 marzo 2005 e adottati dai Rettori delle Università italiane a Camerino il 7 luglio 2005;
- VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 200, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- VISTA** la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26 luglio 2011, ha espresso parere favorevole in merito al “Codice Etico del Politecnico di Bari”;
- VISTA** la delibera con la quale il Senato Accademico, nella riunione del 27 luglio 2011, ha approvato il “Codice Etico del Politecnico di Bari”;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

E' emanato il Codice Etico del Politecnico di Bari, come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Bari, 21 settembre 2011

Il Rettore

f.to Prof. Ing. Nicola Costantino



## POLITECNICO DI BARI

### **CODICE ETICO DEL POLITECNICO DI BARI**

#### **Parte I - PREAMBOLO**

1. Il Politecnico di Bari è un'istituzione pubblica che ha quali finalità primarie l'organizzazione e la promozione dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché l'elaborazione ed il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.  
Il Politecnico di Bari considera come valore fondante la promozione del bene comune in campi delicati e strategici come quelli dell'alta formazione e della ricerca scientifica. È a tale promozione che vanno ricondotti gli specifici riferimenti di valori che costituiscono le linee portanti del presente Codice etico.
2. All'interno del Politecnico di Bari, nel seguito denominato Politecnico, si possono individuare principalmente tre categorie di Componenti.  
La prima categoria dei Componenti è quella dei Docenti e Ricercatori. Ai fini del presente Codice Etico, per Docenti si intendono i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato, i professori stabilizzati, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i docenti a contratto, e per Ricercatori i dottorandi e i dottori di ricerca, i titolari di assegno di ricerca, e tutti i collaboratori - a qualsiasi titolo - delle attività di ricerca del Politecnico. A tutti questi compete di far crescere il sapere e trasferire questo agli allievi, nonché diffonderlo tra tutti coloro che possano utilmente avvalersene.  
La seconda categoria dei Componenti comprende i Dirigenti, gli Amministrativi, i Tecnici e i Bibliotecari, cioè coloro che operano nei delicati settori della macchina organizzativa e dei laboratori di didattica e di ricerca.  
La terza categoria è quella dei principali fruitori dei servizi del Politecnico, ovvero degli Studenti.
3. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

#### **Parte II – PRINCIPI ISPIRATORI**

Quanti vivono all'interno del Politecnico improntano la propria attività e i rapporti con gli altri e con la società in generale al rispetto dei seguenti principi:

1. Mantenere integrità, onestà, correttezza, indipendenza di giudizio e non sottostare a condizionamenti nell'espletamento delle proprie funzioni.
2. Promuovere il merito.
3. Valorizzare il capitale umano favorendo la crescita professionale, la condivisione delle conoscenze e delle informazioni, il dialogo aperto e propositivo, il confronto e lo scambio di opinioni, lo sviluppo delle capacità individuali e di gruppo.
4. Evitare ogni discriminazione e garantire a tutti pari opportunità, senza riguardo a età, origine razziale ed etnica, nazionalità, condizione sociale, opinioni politiche, convinzioni religiose, sesso, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, stato di salute, valorizzando e rispettando le diversità, evidenziandone gli aspetti positivi, come patrimonio multiforme di cultura, capacità, attitudini di vita.
5. Manifestare efficienza, equità, imparzialità e trasparenza nell'azione e negli atti.

6. Assumere la responsabilità di quanto è frutto delle proprie attività.
7. Salvaguardare i valori custoditi nella Costituzione della Repubblica italiana e rispettare in modo assoluto la legalità in osservanza alle norme di legge vigenti.

### **Parte III – REGOLE DI CONDOTTA**

Il Politecnico richiede a quanti operano al suo interno un comportamento sempre deontologicamente corretto.

#### **Art.1 - Uso delle risorse e del nome del Politecnico**

L'uso delle risorse del Politecnico è consentito esclusivamente per le finalità istituzionali. Tutti i Componenti devono utilizzare le risorse in dotazione al Politecnico in maniera responsabile, diligente e rispettosa del bene pubblico. A nessun Componente è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie del Politecnico per fini di natura personale o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, a meno che essi non siano stati espressamente approvati dagli organi universitari competenti. Tutti i Componenti sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione del Politecnico ad esempio utilizzando in modo improprio il suo logo o esprimendo punti di vista strettamente personali in nome del Politecnico

#### **Art.2 - Abusi e molestie sessuali**

Nel Politecnico non sono tollerati abusi o molestie di natura sessuale, intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana. L'abuso e le molestie sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali, o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, o atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale. Considerato il ruolo educativo del Politecnico, assumono particolare gravità gli abusi o le molestie sessuali nei confronti di Studenti o di quanti sono in attesa dell'accesso, dell'impiego, della promozione, dell'avanzamento di carriera nel Politecnico.

#### **Art.3 - Abuso della propria posizione**

A nessun Componente è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, la propria posizione gerarchicamente sovraordinata all'interno dell'ateneo al fine di forzare altri Componenti ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi solo per se o che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, di ricerca, accademiche o amministrative.

L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti del Politecnico, nonché con le regole di condotta contenute in altri articoli del presente Codice etico.

Ai Docenti è fatto divieto di subordinare il sostenimento e il superamento degli esami di profitto all'acquisto di uno o più libri da parte degli Studenti.

#### **Art.4 - Conflitto di interessi**

Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un Componente contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse del Politecnico. Il Componente che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del Politecnico, deve darne immediata notizia all'organo o alle persone responsabili o gerarchicamente sovraordinati. Fra le ipotesi di conflitto, oltre a quelle definite dalla legge, vi è quella in cui un Componente operi per il soddisfacimento di interessi diversi da quelli del Politecnico, al fine di trarne un vantaggio per sé o per altri, come ad esempio un suo familiare, enti o persone in qualsiasi modo a lui legati. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.

#### **Art.5 - Doni e benefici**

I Componenti sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici per sé o per altri, salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti allo svolgimento delle attività universitarie.

Sono esclusi saggi o libri di carattere tecnico/scientifico legati alla propria attività didattica e di ricerca.

I Componenti possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico meramente nominale occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

#### **Art. 6 - Rispetto della riservatezza**

Tutti i Componenti sono tenuti a rispettare la riservatezza di persone od enti di cui il Politecnico detiene informazioni protette; a non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici; a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di privacy.

#### **Art.7 - Trasparenza e imparzialità**

Il Politecnico promuove la trasparenza degli interessi dei suoi Componenti in relazione a ogni atto, nonché l'imparzialità, obiettività e adeguata motivazione delle decisioni. I Componenti, nell'adempimento delle loro funzioni, assicurano parità di trattamento tra tutti. A tal fine, essi non rifiutano né accordano ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. Essi si attengono a corrette modalità di svolgimento delle loro attività, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai propri superiori.

#### **Art.8 – Nepotismo e favoritismo**

Il Politecnico disapprova in modo particolare il familismo, il nepotismo, il favoritismo in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademica, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza e richiede ad ogni suo Componente di astenersi da tali costumi. Ricorrono familismo e nepotismo quando un Componente utilizza il proprio potere direttamente o indirettamente, anche nei casi di ricorso a fondi esterni, al fine di avvantaggiare figli, parenti e affini entro il IV grado nonché il coniuge e i conviventi per concedere loro benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione.

Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome del Politecnico, con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

In ogni caso, non possono essere chiamati a ricoprire posti di docenza, né possono essere destinatari di contratti di docenza, di assegni di ricerca, di dottorato di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata o il contratto ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

#### **Art.9 - Libertà accademica**

I Docenti e i Ricercatori riconoscono nell'ideale di libertà e autonomia individuale il necessario presupposto dello studio, dell'insegnamento, della professionalità, della ricerca, dell'esplorazione intellettuale, del perseguimento della conoscenza stessa.

Nell'esercizio della libertà accademica, essi sono tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza delle attività istituzionali del Politecnico.

#### **Art.10 - Libertà di accesso alla letteratura scientifica**

I Docenti e i Ricercatori promuovono e incentivano le nuove possibilità di diffusione della conoscenza non solo attraverso le modalità tradizionali, ma anche attraverso il paradigma dell'accesso aperto via Internet, in coerenza con quanto affermato nella Dichiarazione di Berlino sull'Accesso aperto alla letteratura scientifica.

#### **Art.11 - Comportamento professionale**

I Docenti e i Ricercatori devono conoscere i regolamenti nazionali e istituzionali che regolano le condizioni del loro lavoro, nonché i possibili meccanismi di finanziamento e le condizioni poste da eventuali finanziatori esterni. Essi devono essere consapevoli che sono responsabili - nello svolgimento delle proprie attività didattiche e di ricerca - nei confronti del Politecnico, di tutti gli organismi pubblici o enti privati che

finanziano le attività del Politecnico e, su un piano più strettamente etico, nei confronti della società nel suo insieme. In particolare, se le loro ricerche sono finanziate con fondi pubblici, essi sono responsabili anche dell'utilizzo efficace del denaro dei contribuenti e pertanto devono aderire ai principi di una gestione finanziaria trasparente ed efficace.

I Docenti e i Ricercatori hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali e delle Commissioni di Ateneo in cui sono nominati.

#### **Art.12 - Ambienti di formazione e di ricerca**

I Docenti e i Ricercatori responsabili di gruppi di ricerca e di laboratori garantiscono a quanti in essi operano, compresi i diversamente abili, condizioni di lavoro flessibili che consentano a tutti di conciliare famiglia e lavoro, figli e carriera ed inoltre elaborano una strategia di sviluppo professionale per i componenti del gruppo, in tutte le fasi della loro carriera, indipendentemente dalla situazione contrattuale, anche mediante l'accesso a sistemi per lo sviluppo continuo delle competenze e delle conoscenze.

#### **Art.13 - Proprietà intellettuale e plagio**

I Docenti e i Ricercatori sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio e garantiscono che le informazioni ricevute, anche oggetto di proprietà intellettuale, siano utilizzate, trattate, protette e comunicate a terzi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli accordi applicabili, e non siano utilizzate per fini privati. Essi evitano il plagio e rispettano il principio della proprietà intellettuale e della proprietà congiunta dei dati e dei risultati, nel caso di ricerche svolte in collaborazione.

#### **Art.14 - Attività amministrative, tecniche e bibliotecarie**

Nell'espletamento dei propri compiti, Dirigenti, Amministrativi, Tecnici e Bibliotecari assicurano il rispetto della legge e perseguono esclusivamente l'interesse pubblico che è loro affidato, nel rispetto delle norme e dei vincoli del contratto di lavoro. Essi nel rispetto dell'orario di lavoro, dedicano la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie attività, impegnandosi ad adempierle nel modo più trasparente ed efficiente nell'interesse dei cittadini ed assumendo le responsabilità connesse ai propri compiti.

#### **Art.15 - Studenti**

Gli Studenti sono tenuti a conoscere il Regolamento Didattico d'Ateneo e i Regolamenti didattici dei corsi di studio cui sono iscritti. Gli Studenti sono anche tenuti a consultare periodicamente il sito web del Politecnico ([www.poliba.it](http://www.poliba.it)), le bacheche ufficiali delle strutture didattiche e delle segreterie studenti, che costituiscono gli strumenti ufficiali di comunicazione del Politecnico.

#### **Art.16 - Disciplina**

Gli Studenti sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, della dignità propria e altrui, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture del Politecnico. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni del Politecnico o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro del Politecnico. Nel caso di comportamenti degli Studenti che possano configurare anche fattispecie di reato, il Politecnico informa tempestivamente l'Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

#### **Art.17 - Garante degli Studenti**

Il Politecnico, a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza delle sue attività connesse con la Didattica, che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti, istituisce la figura del Garante degli Studenti, disciplinato da apposito regolamento.

### **Parte IV – DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

#### **Art.18 - Commissione etica**

La Commissione etica è l'organo di controllo preposto a vigilare sull'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice.

La Commissione etica ha funzioni consultive, di ricerca e di controllo, e può proporre i provvedimenti da assumere per le violazioni gravi.

Tutta la comunità accademica può consultare la Commissione etica per chiarimenti sull'applicazione o su singole situazioni previste dallo stesso.

#### **Art. 19 – Composizione e nomina della Commissione etica**

La Commissione etica è composta da tre docenti del Politecnico, un'unità scelta tra Dirigenti, Tecnici, Amministrativi e Bibliotecari in servizio presso il Politecnico, uno studente iscritto presso il Politecnico.

I componenti di tale Commissione sono nominati con Decreto Rettorale, su designazione del Senato Accademico nell'ambito di una rosa di nominativi proposti dal Rettore, ad eccezione della rappresentanza degli Studenti, designata dal Consiglio degli Studenti.

Collabora con la Commissione un funzionario amministrativo, senza diritto di voto, con funzioni di segretario della Commissione stessa.

Tutti i componenti la Commissione etica, compreso il segretario, sono rigorosamente tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

La scadenza del mandato dei componenti della Commissione coincide con quella del mandato del Senato Accademico, ad eccezione della componente studentesca che deve essere rinnovata ogni due anni, e il loro incarico non è rinnovabile per il mandato successivo.

Tutte le norme per le designazioni dei componenti e per il funzionamento della Commissione etica sono definite in apposito Regolamento

#### **Art.20 - Compiti della Commissione etica**

La Commissione intraprende iniziative per la diffusione della conoscenza e la promozione dei principi del Codice etico, verificandone l'applicazione ed il rispetto.

Su segnalazione essa accerta, avvalendosi della collaborazione di uffici e strutture del Politecnico, le violazioni di questo Codice, e favorisce, ove possibile, la composizione amichevole di eventuali controversie.

Qualora la Commissione ritenga che una violazione di questo Codice rientri nelle competenze del Comitato Unico di Garanzia (CUG) è tenuta a trasmettere tutta la pratica e la documentazione acquisita allo stesso CUG.

Analogamente, qualora la Commissione ritenga che una violazione di questo Codice rientri nelle competenze del Collegio di disciplina, di cui all'art.10 della Legge 240/2010, è tenuta a trasmettere tutta la pratica e la documentazione acquisita al Collegio di disciplina.

Negli altri casi, la Commissione propone al Rettore l'irrogazione delle sanzioni nei confronti degli inadempienti, nel rispetto della normativa civile, penale ed amministrativa vigenti.

#### **Art.21 - Segnalazioni di violazioni**

Ciascuno dei Componenti del Politecnico è tenuto a dare notizia al Rettore, che le comunica con sollecitudine alla Commissione etica, le violazioni del Codice etico e di leggi o regolamenti delle quali abbia conoscenza. Le notizie di cui sopra sono raccolte ed esaminate in maniera imparziale, riconoscendosi in ogni caso l'inviolabilità del diritto di difesa del Componente al quale la violazione è ascritta.

La Commissione etica non prende in considerazione le denunce anonime. In caso di manifesta infondatezza, ad un primo sommario esame, della segnalazione, la Commissione provvede alla immediata archiviazione, dandone avviso al Rettore. Qualora invece accerti la sussistenza di una chiara violazione al Codice è tenuta a comunicarla con sollecitudine al Rettore per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Qualora la violazione sia ascritta al Rettore, questi è tenuto a sottoporre la questione al Senato Accademico

#### **Art.22 - Sanzioni disciplinari a carico dei Componenti non studenti**

La Commissione etica elabora proposte di sanzioni ai Componenti del Politecnico, commisurate alla gravità dei comportamenti denunciati o rilevati come non rispettosi del Codice etico. Su proposta della Commissione, in caso di comportamento contrario al Codice riscontrata e documentata, il Rettore, sentito il Senato Accademico, esercita la giurisdizione disciplinare ed applica, salva ogni diversa previsione legislativa, i provvedimenti disciplinari che possono essere in successione:

1. Una lettera di richiamo al Componente, firmata dal Rettore, con riferimento alla segnalazione sui fatti ricevuta dalla Commissione etica.

2a. Per i Docenti e i Ricercatori: sospensione, per un periodo massimo di tre anni, da membri designati nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori, nonché nelle Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai dottorati di ricerca, per le Commissioni per gli esami finali dei corsi di dottorati di ricerca, nonché per le Commissioni di attribuzione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché per l'attribuzione delle funzioni di Presidente di Commissioni di laurea; esclusione dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di ateneo a qualunque titolo assegnati.

2b. Per Dirigenti, Amministrativi, Tecnici e Bibliotecari, sospensione, per un periodo massimo di tre anni, dalla nomina a Commissioni di concorso per il reclutamento del personale, ovvero Commissioni connesse con l'attività amministrativa.

### **Art.23 - Sanzioni disciplinari a carico degli Studenti**

Su proposta della Commissione etica, in caso di comportamento contrario al Codice etico riscontrata e documentata da parte di Studenti, il Rettore, sentito il Senato Accademico, esercita la giurisdizione disciplinare ed applica i provvedimenti disciplinari che possono essere in ordine di gradualità secondo la gravità dei fatti, salva ogni diversa previsione legislativa, i seguenti:

1. Una lettera di richiamo allo Studente, firmata dal Rettore, con riferimento alla segnalazione sui fatti ricevuta dalla Commissione.
2. Esclusione dalla attribuzione di premi, dalla partecipazione a viaggi di istruzione, da contratti di collaborazione, da qualsivoglia contributo, per un anno.
3. Interdizione temporanea da uno o più attività formative.
4. Esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino a tre mesi.
5. Sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esame per un periodo non superiore ad un anno.

Il Politecnico applica integralmente le sanzioni disciplinari inflitte dall'Università di provenienza allo studente trasferito. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente.

### **Art.24 - Entrata in vigore**

Questo Codice etico, così come le eventuali, successive modifiche, viene emanato con Decreto Rettorale, previa delibera del Senato Accademico a maggioranza dei componenti. Entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web del Politecnico.

Ad ogni Componente del Politecnico è fatto obbligo di osservare il Codice e farlo osservare come canone di adeguatezza etica dei comportamenti dei singoli.

### **Art. 25 – Pubblicizzazione**

Il Politecnico promuove la più ampia divulgazione del Codice etico mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività formative ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine. Una copia a stampa del Codice è sempre depositata presso il Rettorato, la Direzione di ogni Struttura didattica e la Direzione di ciascun Dipartimento; una copia a stampa è altresì consegnata a ciascun Componente all'atto di assunzione in servizio, nonché alle associazioni studentesche. Il Codice è sempre disponibile sul sito web del Politecnico